

Allegato al PP n.25 del 22 settembre 2020

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESA E DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE
DEL PRESIDENTE

- 1) Costituisce missione nell'interesse dell'Ente qualunque attività, svolta dal Presidente al di fuori dalla sede legale dell'Azienda, direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Azienda.
- 2) Costituisce, altresì, missione la partecipazione del Presidente alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali, regionali, provinciali e degli enti locali di cui l'Azienda fa parte.
- 3) Per le missioni effettuate, al Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute a fronte della produzione di adeguata documentazione giustificativa. Non è prevista indennità di missione.
- 4) Per l'utilizzo di mezzi di trasporto possono trovare rimborso:
 - Biglietti ferroviari sino alla prima classe; spetta altresì il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo;
 - Biglietti di navigazione sino alla prima classe; spetta altresì il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo;
 - Biglietti aerei in classe economica;
 - Taxi nel caso in cui il raggiungimento di destinazione non sia adeguatamente servito da mezzi di trasporto pubblici o per altri motivi oggettivi (orario di convocazione di una riunione, imprevisti ritardi nel viaggio, difficoltà di rispettare l'orario di partenza, protrarsi dell'incarico da svolgere);
 - Mezzi di trasporto pubblico locale;
 - Noleggio di automezzi privati limitato ai casi di motivata necessità connessi all'impossibilità di utilizzo del taxi o ad orari inconciliabili con quelli di svolgimento della missione.
- 5) L'uso di automezzo proprio è consentito unicamente nel caso in cui ciò risulti economicamente più conveniente in termini organizzativi, temporali e di risultato e/o quando

gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di svolgimento della missione.

6) Per le missioni svolgentesi all'interno del territorio regionale:

- a) In caso di utilizzo del proprio automezzo, al Presidente spetta il rimborso delle spese autostradali e di parcheggio oltre all'indennità chilometrica prevista dalle Tabelle ACI di tempo in tempo vigenti. Non è consentito il rimborso delle spese sostenute dal Presidente per il tragitto dalla propria abitazione alle sedi di servizio.
- b) Non è previsto il rimborso dei costi di pernottamento.
- c) Quanto alle spese di vitto, per le missioni effettuate all'interno del territorio regionale e in caso di riunioni con soggetti esterni presso sedi aziendali diverse da quella legale è riconosciuto il rimborso di un solo pasto giornaliero, nel limite di 35,00 euro, purché la richiesta sia corredata da documento o scambio di corrispondenza che attesti l'avvenuta missione/riunione.

7) Per le missioni svolgentesi al di fuori del territorio regionale:

- a) In caso di utilizzo del proprio automezzo, al Presidente spetta il rimborso delle spese autostradali e di parcheggio oltre all'indennità chilometrica fissata in 1/5 del costo medio di un litro di benzina verde per ogni chilometro, rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Settore Statistiche dell'Energia.
- b) Sono rimborsate le spese di pernottamento in alberghi di categoria fino a quattro stelle non di lusso, nella misura di non oltre 200,00 euro al giorno.
- c) È riconosciuto un importo massimo giornaliero di 70,00 euro per la spesa di vitto. Qualora la missione abbia una durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12 ore compete il rimborso di un solo pasto nel limite dell'importo di 35,00 euro.

8) Non è in alcun caso consentito il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazione al codice della strada compiute in corso di missione.

9) Il presente Regolamento trova applicazione dal 1 gennaio 2020.